

TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE

in composizione collegiale nelle persone dei signori Magistrati:

Dott.ssa Angela CHIARI - Presidente rel.

Dott.ssa Paola BELVEDERE - Giudice

Dott.ssa Maria Pasqua Rita VENA - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. ...del Ruolo Generale dell'anno 2017

promossa da:

X, con il patrocinio dell'avv. ...

- RICORRENTE

contro

Y, con il patrocinio dell'avv. ...

CONVENUTO

e con l'intervento del

Pubblico Ministero in sede

in punto a: divorzio contenzioso

Causa rimessa in decisione al Collegio sulle seguenti

CONCLUSIONI

Il procuratore della ricorrente chiede e conclude:

"previa ammissione delle prove orali tutte contenute nella propria memoria istruttoria 13.2.2019 e previo stralcio della parte della CTU relativa alla posizione della ricorrente, in quanto effettuata in modo erroneo, ultroneo e comunque in palese inosservanza di quanto disposto in via istruttoria con l'ordinanza istruttoria pronunciata 24.7.2019; dato atto che con sentenza parziale sul vincolo dello stesso Tribunale di Parma n. 1213/2018 del 4.9.2018 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori X e Y, trascritto negli atti di matrimonio del Comune di *** (PR), n. *** - parte ***, s. *** per l'anno 1987:

Darsi atto che la casa coniugale sita in *** (PR) strada *** n. ***, di proprietà esclusiva della signora X, rimane assegnata alla stessa, la quale continuerà a viverci con le figlie MT e G., con tutti i beni, gli arredi e suppellettili ivi esistenti.

Dichiarare tenuto il signor Y a corrispondere alla signora X, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie MT e G., maggiorenni ma non economicamente autosufficienti e conviventi con la madre, la somma mensile di 1.200,00 (milleduecento) euro (600 per ciascuna figlia) annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita a fare tempo dal giugno 2018, e che verrà dal padre mensilmente corrisposta entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della signora X alle coordinate bancarie già note al padre. Il padre concorrerà altresì, nella misura del 90%, al pagamento delle spese scolastiche tutte (compresi i costi tutti legati alla frequenza di un'università fuori sede), di trasporto, mediche e terapeutiche, per partecipare a corsi di musica, attività sportive e ricreative, dentistiche nonché delle spese straordinarie mediche e tickets per le figlie, entro 10 giorni dall'invio della relativa documentazione.

Dichiarare tenuto il signor Y a corrispondere alla signora X, dapprima a titolo di contributo al mantenimento e, successivamente a titolo di assegno di divorzio, la somma mensile di Euro 1.000,00, o quella maggiore o minore somma che risulterà congrua, importo da corrispondersi a fare tempo dalla domanda, da versarsi entro il 10 di ogni mese alle coordinate bancarie già note, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT del costo della vita a fare tempo da giugno 2018.

Spese legali con rimborso forfettario nella misura del 15%, I.T.A. e C.P.A. oltre le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate a favore del Dott. ... con ordinanza 9.7.2021, a carico del

resistente, dandosi atto che fino a tutto l'arino 2017 la ricorrente è stata ammessa ai benefici del Patrocinio a spese dello Stato, a favore del quale andrà quindi destinata la parte di spese legali relativa al predetto periodo.

La moglie perderà il cognome del marito che aveva aggiunto a seguito del matrimonio."

Il procuratore del convenuto chiede e conclude:

"Voglia il Tribunale. stante la già pronunciata cessazione degli effetti civili del matrimonio, respingere ogni ulteriore richiesta di natura economica formulata dalla ricorrente, non sussistendo i presupposti per il relativo accoglimento. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio."

FATTO

La ricorrente X ha chiesto dichiararsi ex art. 3 n. 2, lett. b) della legge 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Y, essendo intervenuta separazione consensuale omologata il 17.6.2009 ed essendosi protratta ininterrottamente la separazione dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale avvenuta il 26.5.2009.

In ordine alle condizioni di divorzio, la ricorrente, dopo avere premesso che dall'unione erano nati i figli E., MT e G., rispettivamente il 9.10.1987, il 15.4.1990 e il 3.6.1994, il primo deceduto all'età di tredici anni e le altre due maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti, ha chiesto: a) che fosse aumentato l'assegno previsto in sede di separazione a carico del padre per il mantenimento delle figlie da euro 1.000,00 (attualizzati ad euro 1.084,00 per rivalutazione ISTAT) ad euro 1.200,00 mensili, b) che fosse previsto a carico del padre una contribuzione alle spese straordinarie relative alle figlie nella misura del 90%, anziché del 50% come previsto in sede di separazione e c) che fosse disposto in suo favore un assegno divorzile di euro 1.000.00 mensili.

A tal fine la ricorrente ha dedotto che:

le parti si erano separate consensualmente con decreto omologato il 17 giugno 2009, concordando l'affidamento della figlia minore G. in via condivisa ad entrambi i genitori con sua collocazione prevalente presso la madre, l'assegnazione alla ricorrente della casa familiare, già di sua proprietà; un assegno a carico del padre per il mantenimento delle figlie MT e G. di euro 1.000,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;

in sede di separazione consensuale le parti avevano "rinunciato ad ogni reciproco mantenimento e pretesa economica";

all'epoca della separazione la ricorrente svolgeva attività di allevamento di cani, era titolare di un'impresa agricola e di un pensionato per cani;

il marito era architetto libero professionista e svolgeva inoltre l'attività di allevatore di cani bassotto, attività che aveva condiviso con la moglie durante il matrimonio e che, dopo la separazione aveva proseguito con la sua nuova compagna, sig.ra L.R.;

le condizioni di salute della ricorrente, già precarie, erano peggiorate, tanto da impedirle di svolgere qualsiasi attività lavorativa;

di non avere più la qualità di imprenditrice agricola;

di soffrire di un disturbo depressivo maggiore, trattato con antipsicotici e di essere affetta da fibromialgia, patologia altamente invalidante che le era stata diagnosticata nel 2015;

di essere stata riconosciuta invalida al 76% e di percepire una pensione di invalidità di 499,39 euro al mese;

da oltre un anno il convenuto non corrispondeva più l'assegno di 1.000.00 euro mensili per il mantenimento delle figlie maggiorenni ma non autosufficienti;

la figlia C. era studentessa universitaria e G. aveva smesso di studiare per dedicarsi allo sport, ma era ancora alla ricerca di un'occupazione ed era iscritta al Centro per l'impiego;

di essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato

il marito godeva di una condizione economica di piena tranquillità, come dimostrava il suo costoso hobby di allevamento di cani bassotto che lo impegnava in viaggi in Italia e all'estero per partecipare a gare e manifestazioni cinofile.

Il convenuto Y si è costituito in giudizio con memoria difensiva con la quale ha aderito alla domanda di divorzio, ma ha chiesto che nulla fosse disposto a suo carico per il mantenimento della moglie, come da accordi raggiunti in sede di separazione e ha chiesto il rigetto delle domande della ricorrente relativamente al mantenimento delle figlie, allegando che G. era stata assunta presso una catena di ristorazione, mentre MT non conviveva più con la madre.

Il convenuto ha altresì allegato:

di non svolgere più alcuna attività lavorativa, pur avendo conservato l'iscrizione all'albo degli architetti,

di non essere tenuto, proprio perché privo di redditi, a presentare le dichiarazioni fiscali;

di vivere grazie alle "ragguardevoli risorse economiche della nuova compagna", che provvedeva integralmente ai suoi bisogni;

di non essere proprietario di alcun bene immobile, né di autovetture, né di beni mobili di valore;

di vivere in un piccolo appartamento in locazione con l'aiuto della nuova compagna che pagava i relativi canoni;

i cani bassotto che allevava erano formalmente intestati a lui e alla sua compagna L.R., ma erano di proprietà della sola R.;

i cani della compagna non erano poi "di grande valore";

di partecipare mensilmente con detti cani a concorsi di bellezza grazie alla disponibilità della compagna che si faceva interamente carico delle relative spese;

la figlia MT nel l'agosto 2017 si era trasferita a vivere con la nonna paterna;

la X già all'epoca della separazione era affetta da disturbi depressivi che le impedivano di svolgere attività lavorativa, salvo quella di allevatrice di cani bassotto. attività che ancora svolgeva;

la ricorrente aveva la qualifica di imprenditrice agricola all'epoca della separazione, ma non aveva mai sfruttato tale qualità per coltivare terreni;

la moglie conviveva con un nuovo compagno, che provvedeva ai suoi bisogni;

di aver versato l'assegno di 1.000,00 euro mensili per il mantenimento delle figlie fino a quando aveva potuto, utilizzando i risparmi in precedenza accumulati;

di non versare più da circa un anno l'assegno in questione, ma di aver sostenuto direttamente le spese universitarie e le spese personali di MT e alcune spese per G. (bollo e assicurazione auto);

di provvedere alla spesa e ai bisogni di C. da quando la figlia si era trasferita presso la nonna paterna;

G. era ancora convivente con la madre, ma era stata assunta presso una catena di ristorazione e percepiva uno stipendio fisso mensile.

Innanzi al Presidente del Tribunale comparivano entrambe le parti.

All'udienza presidenziale del 25.10.2017 la ricorrente dichiarava che la figlia MT si era trasferita temporaneamente a vivere dai nonni paterni ed allegava che dal gennaio 2016 il marito non corrispondeva più l'assegno di mantenimento per le figlie. L'attrice deduceva altresì che la figlia R. frequentava uno stage non retribuito e che il marito aveva uno studio presso il quale esercitava attività professionale. Alle successive udienze presidenziali la ricorrente allegava che la figlia C. aveva ripreso a convivere con lei, mentre il convenuto deduceva che la figlia R. aveva trovato un impiego.

All'esito della fase presidenziale. esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale in via provvisoria ed urgente prevedeva un assegno a carico del convenuto di euro 400,00 mensili per il mantenimento della moglie e confermava. quanto al contributo a suo carico per il mantenimento delle figlie, le condizioni già previste in sede di separazione.

Il P.M.. notiziato della pendenza della causa, dichiarava di intervenire nel processo.

Introdotta la fase contenziosa, all'udienza ex art. 183 cpc avanti al nominato G.I. la ricorrente chiedeva pronunciarsi sentenza parziale di divorzio e il Tribunale con sentenza non definitiva n.

1213/2018, pubblicata in data 04.09.2018, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La causa veniva quindi rimessa sul ruolo del giudice istruttore, il quale convocava le parti per interrogatorio libero all'udienza del 16.10.2018.

A tale udienza la ricorrente allegava di essere attualmente pensionata e di percepire circa 500,00 euro mensili, di avere ancora qualche bassotto. ma di avere "quasi cessato" per motivi di salute l'attività di allevamento. La X dichiarava, inoltre, che la figlia C. dal marzo 2018 si era trasferita a vivere presso i nonni paterni, mentre R. lavorava con contratto a tempo determinato presso il fast food 100 M..

La ricorrente precisava che R., la quale aveva studiato al liceo scientifico sportivo e aveva frequentato un solo anno di scienze della comunicazione all'Università, aveva intrapreso in via temporanea attività lavorativa presso il menzionato fast food con contratto a tempo determinato con scadenza prevista a novembre 2018 e percepiva uno stipendio variabile di circa 500-700,00 euro mensili. La ricorrente deduceva inoltre che il marito non versava l'assegno per le figlie da circa due anni e non aveva mai versato l'assegno di 400,00 euro mensili previsto per il suo mantenimento in sede presidenziale.

Alla medesima udienza il convenuto Y dichiarava di essere architetto libero professionista e di aiutare la sua nuova compagna nell'allevamento di cani bassotto; di non avere "praticamente reddito" in quanto "lavorava pochissimo". Il resistente precisava inoltre che nel 2009 (anno della separazione) "lavorava di più come architetto", mentre "ora la sua attività prevalente era quella di aiutare la sua nuova compagna nell'allevamento". Il convenuto dichiarava infine di vivere in un appartamento in locazione sita in Parma, *** ***, per il quale era previsto un canone di 300.00 euro mensili e confermava che la figlia C., studentessa di ingegneria presso l'Università di Padova, si era trasferita a vivere presso i nonni paterni, mentre la figlia R. aveva iniziato a lavorare in un fast food.

Espletate le prove orali richieste dalle parti, venivano disposte indagini tributarie sulle condizioni economiche del convenuto e all'esito veniva espletata ctu contabile per l'accertamento della capacità patrimoniale e reddituale di entrambe le parti.

Acquisita la relazione del ctu dott. ..., la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle difese finali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come premesso è già stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza non definitiva n. 1213/2018. Quanto alle ulteriori domande si osserva quanto segue

Sulla condizione economica delle parti

La ricorrente X, in possesso del solo diploma di licenza media (v. verbale udienza presidenziale), all'epoca della separazione dichiarava nel ricorso introduttivo (doc. 4 ricorrente) di trarre redditi dalla attività fino ad allora svolta di pensionato per cani.

La X ha allegato di avere cessato tale attività e di aver perso la qualifica di imprenditore agricolo professionale a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute.

Sul punto il convenuto ha allegato che l'ex moglie già all'epoca della separazione era affetta da disturbi depressivi che le impedivano di svolgere attività lavorativa, salvo quella di allevatrice di cani bassotto, attività che ancora svolgeva.

In realtà dalla documentazione in atti si evince indubbiamente il peggioramento delle condizioni di salute della ricorrente.

Più precisamente, dalla relazione del Centro Salute Mentale allegata sub doc. 17 dalla ricorrente si evince che la X "è in carico al CSM di *** dal luglio 2007, per Depressione Ricorrente e Disturbo Misto di Personalità, in anamnesi Disturbo della Condotta Alimentare" ed è dovuta ricorrere a prolungati ricoveri per affrontare tali patologie. In tale documento si legge che la X sperimenta "vissuti personali di sofferenza difficilmente superabili ed affrontabili con esclusivo aggiustamento di terapia farmacologica e che portano alla rievocazione di vissuti di angoscia e sofferenza che la paziente fatica a gestire". Vissuti di angoscia plausibilmente correlati al prematuro decesso all'età di 13 anni per leucemia del figlio primogenito della coppia E., scomparso nel 2001 e alla crisi coniugale che ha indotto la coppia a separarsi nel 2008 con ricorso giudiziale promosso dalla medesima X che all'epoca chiedeva l'addebito della separazione al marito per violazione dell'obbligo di fedeltà. procedimento poi trasformato in consensuale nella fase presidenziale del giudizio separativo.

Se dunque i disturbi psichici di cui in premessa si erano già manifestati prima della separazione. è altresì vero quanto allegato dalla ricorrente in merito al peggioramento delle sue condizioni di salute.

La relazione del CSM specifica infatti che "Alla storia personale si associa negli ultimi anni l'aggravarsi della sintomatologia con compromissione e limitazione nelle attività quotidiane ed inevitabile compromissione del tono dell'umore nei periodi di aumento ed intensificazione della sintomatologia dolorosa.. in parte riconducibile a fibromialgia, per la quale segue dei percorsi di cura presso il Centro di Terapia del Dolore (da marzo 2017 introduzione di terapia con cannabinoidi)".

La X ha inoltre documentato di essere attualmente affetta da fibromialgia "con algie polidistrettuali e reazione avversa al cortisone" (v. doc. 20 ricorrente).

Dal 2016 inoltre la ricorrente è stata riconosciuta invalida civile in misura superiore a 2/3 per le patologie di "disturbo depressivo maggiore ricorrente in terapia con antipsicotici, disturbo misto di personalità, fibromialgia e spondiloartrosi con bulging discali multipli lombari" (v. doc. 18 ricorrente relativo al giudizio di invalidità).

La ricorrente rispetto alla data della separazione ha dunque manifestato un peggioramento delle patologie preesistenti e ha contratto nuove patologie (fibromialgia curata dal Centro per il dolore e spondiloartrosi) "con compromissione e limitazione nelle attività quotidiane" tanto da essere stata riconosciuta invalida civile in misura superiore a 2/3.

Quanto al convenuto Y è da precisare che lo stesso ha allegato di aver svolto la professione di architetto libero professionista e di essere tuttora iscritto all'albo degli architetti, ma di non lavorare più di anni, di non percepire alcun reddito, di non avere la proprietà di alcun bene immobile o mobile di valore e di vivere solo grazie all'ausilio della propria facoltosa compagna.

Tali allegazioni, recisamente contestate dalla ricorrente, hanno determinato la necessità di effettuare una approfondita istruttoria a mezzo di indagini tributarie e consulenza tecnica contabile.

Dalla relazione peritale depositata dal ctu dott. ..., che ha tenuto conto di tutti i dati emergenti dalle indagini della GdF, delle movimentazioni dei conti riconducibili al convenuto, nonché dell'ulteriore documentazione acquisita presso pubblici depositari ex art. 213 per delega espressa del GI, è emersa la completa inattendibilità della situazione economica rappresentata dal convenuto, il quale ha dichiarato di nulla guadagnare e di nulla possedere.

In primo luogo, come rileva il citi, il resistente ha completamente omesso dal 2008 ad oggi di depositare qualsivoglia dichiarazione fiscale, benché abbia avuto redditi, come emerge dai modelli 770 dei committenti (sostituti di imposta) allegati dalla GdF (v. pag. 10 e 15 ctu) e avrebbe dovuto dunque presentare sia le dichiarazioni annuali dei redditi sia le dichiarazioni IVA (v. pag. 20 ctu). Tale cirC. impone al Collegio di trasmettere gli atti alla Procura in sede e all'Agenzia delle Entrate per le determinazioni di competenza.

Il convenuto ha inoltre operato dal 2008 alla data della relazione peritale su ben 36 rapporti bancari, di cui lo stesso è risultato intestatario o cointestatario o delegato ad operare. Trattasi, come evidenzia il ctu, di una "inconsueta numerosità di rapporti" (v. pag. 14 e pag. 12 c 13 della relazione peritale). Ad eccezione dei conti intestati alla Associazione Noi per loro (per la quale il convenuto riveste la carica di tesoriere) e alla società ES. srl in fallimento (della quale il convenuto era legale rappresentante), i rimanenti rapporti, in relazione ai quali il convenuto risulta solo cointestatario o delegato ad operare, ad avviso del ctu in base a presunzioni gravi precise e concordanti (valutazione che il Collegio fa propria e condivide), sono in realtà riconducibili alla disponibilità esclusiva dello Y e ciò sia in quanto i titolari o contitolari sono stretti familiari del convenuto (e specificamente la madre del resistente MI.Mi.) sia in quanto tali rapporti non presentano entrate (quali stipendi, pensioni o altri redditi) o uscite (ad esempio connesse alle spese quotidiane) riconducibili agli apparenti intestatari o cointestatari.

Nei rapporti bancari intestati al convenuto o a lui riconducibili sono presenti frequenti versamenti e prelievi per contanti o assegni (ovvero versamenti che non consentono di identificare i beneficiari) - v. pag. 14 relazione peritale.

Il ctu ha inoltre evidenziato che sono state effettuate dal convenuto "numerose operazioni extraconto anche di importi considerevoli e movimenti di investimento in fondi e polizze assicurative/risparmio non sempre segnalate dalle indagini finanziarie" (pag. 14 relazione peritale).

Il ctu rileva altresì che il convenuto ha effettuato diversi pagamenti per canoni di locazione per oltre 62.000,00 euro dai 2009 al 2018 (v. pag. 23 relazione peritale).

La relazione del dott. ... evidenzia poi che il convenuto ha continuato a sostenere spese connesse all'esercizio della professione, quali le spese per l'iscrizione all'ordine degli architetti e spese per formazione professionale e corsi di aggiornamento (pag. 23 relazione peritale).

Il convenuto è libero professionista architetto, iscritto all'Albo degli Architetti di Parma ed ha uno studio professionale in Parma Viale *** **. E' altresì iscritto all'albo CTU e Periti del Tribunale di Parma con specializzazione "stima di terreni e fabbricati" (v. pag. 19 ctu).

Il resistente risulta essere allevatore di cani di razza "bassotto", iscritto al registro degli allevatori tenuto presso ENCI (Ente Nazionale Cinofilia Italiana), contitolare dell'allevamento ... di L.R. e Y (V. PACI. 20 ctu), con sede in *** (PC) Strada *** **, ove risulta risiedere la compagna del convenuto, anch'ella architetto iscritta all'ordine degli architetti di Piacenza e con recapito anche Milano.

Il ctu evidenzia per il convenuto "una significativa differenza tra il reddito certificato e le entrate complessivamente rilevate sui c/c che non si giustificano neppure ricorrendo alla descrizione riportata sugli stessi movimenti" (v. pag. 29 e relativa tabella).

Ciò premesso, il ctu in base a quanto emerso dalle indagini tributarie quantifica un presumibile reddito netto mensile del convenuto (tenuto conto di tutte le movimentazioni riconducibili al medesimo resistente) che si attesta sui circa 6200,00 euro nel 2008 e va immediatamente diminuendo negli anni successivi: dai 2.200 euro mensili del 2009 a circa 580 euro mensili del 2019.

Il ctu ha inoltre cura di precisare che il reddito così ricostruito in base a quanto le indagini hanno potuto accertare non è in linea con il reddito medio eli un architetto, pari per Inarcassa nel 2019 a circa 30.000,00 euro.

Orbene, ritiene il Collegio che la situazione economica del convenuto non sia certamente corrispondente a quanto dallo stesso rappresentato (lo Y si dichiara sostanzialmente nullatenente) e neppure emerga appieno dalle indagini tributarie svolte e dalla ricostruzione che pur diligentemente ha effettuato il ctu.

Il convenuto, per quanto accertato dal ctu, è dal 2008 (anno anteriore alla separazione) evasore totale, avendo omesso di presentare tutte le dichiarazioni fiscali a cui era tenuto.

Nonostante il resistente abbia dichiarato di non esercitare alcuna attività lavorativa e di essere integralmente mantenuto dalla nuova compagna nel 2009, all'epoca della separazione consensuale, si impegnava a corrispondere 1.000,00 euro mensili per il mantenimento delle figlie.

Più precisamente il convenuto ha dichiarato all'udienza del 16.10.2018: "nel 2009 lavoravo di più come architetto. Orala mia attività prevalente è quella di aiutare la mia compagna nell'allevamento", mentre nella memoria difensiva in sede presidenziale a pag. 2 ha dichiarato di essere iscritto all'albo degli architetti ma di "NON svolgere attività lavorativa" e di vivere grazie alle "ragguardevoli risorse economiche della compagna che provvede integralmente ai suoi bisogni".

Lo stesso convenuto dunque, mentre in memoria difensiva ha allegato di aver mantenuto l'iscrizione all'albo ma di non lavorare affatto, nella successiva udienza del 16.10.2018 faceva intendere di lavorare ancora, benché limitatamente essendo "la sua attività prevalente quella di aiutare la compagna nell'allevamento".

Dalle risultanze fiscali acquisite a mezzo delle indagini tributarie è emerso che negli anni successivi alla separazione il convenuto, come già detto, non ha dichiarato alcun reddito, tuttavia in base ai modelli 770 dei committenti (sostituti di imposta) risulta aver percepito un reddito complessivo di euro 4.000,00 nel 2008, di 6.815,00 nel 2009, di 9.940,00 nel 2010, di 19.450,00 nel 2011, di 15.217,97 nel 2012, di 6.204,81 nel 2013, di 4.422 nel 2014, di 19.737,60 nel 2015, di 5.200 nel 2016, di 2.537,60 nel 2017 e nulla negli anni 2018 e 2019.

Non è dunque neppure vero quanto dallo stesso dichiarato all'udienza del 16.10.2018, ossia che "nel 2009 lavorava di più come architetto", atteso che in tali anni percepiva, per quanto dichiarato dai suoi committenti - sostituti di imposta solamente 4.000,00 nel 2008 e 7.000,00 euro annuali nel 2009 (inferiori ai redditi del 2011, 2012 e 2015 emergenti sempre dalle dichiarazioni dei sostituti di imposta), salvo ammettere, come sembra ragionevole affermare anche per dar credito allo stesso convenuto, che lo stesso abbia avuto redditi professionali ben maggiori non siano transitati sui conti ricostruiti dal ctu.

Il convenuto, allorché nel 2009 aveva apparenti redditi emergenti dai dichiarativi fiscali depositati dai suoi sostituti di imposta di soli 7.000,00 euro, si impegnava a versare 1.000,00 euro mensili per il mantenimento delle figlie, segno anche questo evidente di capacità economiche ben maggiori di quelle che rappresenta il convenuto.

E' poi allegazione delle parti che lo Y abbia sempre puntualmente adempiuto al versamento dell'assegno di euro 1.000,00 mensili per il mantenimento delle figlie dal 2009 (anno della separazione) al gennaio 2016 e dunque per 5 anni, benché, a dire del convenuto lo stesso non avesse alcuna fonte di reddito.

Si aggiunga che il convenuto, per quanto da lui stesso dichiarato, è gravato da un canone di locazione dell'appartamento in cui vive a Parma di circa 300,00 euro mensili.

In corso di causa è emerso che il resistente è altresì titolare di uno studio professionale che esercita in un altro immobile in locazione (v. pag. 1 memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc), arredato con beni apparentemente a lui concessi in comodato dalla nuova compagna con contratto registrato all'Agenzia delle Entrate (v. doc. 13 ricorrente), documento da cui si dovrebbe desumere che il

resistente non sarebbe proprietario di neppure uno degli arredi (anche i più personali quali il tecnografo o di più limitato valore, quali le lampade) destinati al suo studio professionale.

Lo Y ha dichiarato di essere riuscito a sostenere l'esborso di 1.000,00 euro mensili per le figlie dal 2009 al 2016, benché non lavorasse più, attingendo ai risparmi in precedenza accumulati, ma di tale cirC. non ha fornito alcuna prova e ha dichiarato di essere riuscito a sostenere l'esborso per la locazione della propria abitazione e dello studio professionale grazie all'aiuto della compagna, ma anche di tale cirC. non ha dato prova, emergendo anzi nei conti riconducibili al convenuto (nessuno dei quali intestato o cointestato alla nuova compagna del resistente) numerosi esborsi per canoni di locazione (v. sul punto relazione peritale già citata).

Ancora lo Y ha dichiarato a pag. 5 della memoria difensiva che, pur non versando più l'assegno per le figlie dal 2016, ha comunque continuato "a sostenere direttamente le spese universitarie e altre spese personali per la figlia MT e altre spese per G. (bollo e assicurazione auto)". In comparsa conclusionale il convenuto ha allegato che "i bisogni della figlia MT" la quale vive presso i nonni paterni dall'aprile 2018 ed è iscritta fuori corso all'università di ingegneria a Padova, "vengono direttamente soddisfatti dal padre o dai familiari di quest'ultimo".

Il convenuto, pur essendo contitolare di un allevamento pluripremiato di cani bassotto di particolare rinomanza (v. produzioni della ricorrente), ha dichiarato di non essere proprietario dei cani dell'allevamento, benché ne sia formalmente comproprietario e ha precisato che non si tratterebbe di cani di "grande valore", sicché, come allega la ricorrente tale allevamento rappresenterebbe un costoso hobby per il convenuto, che lo impegna, come da lui stesso riconosciuto, quantomeno mensilmente in viaggi per esposizioni nazionali e internazionali canine (v. pag. 3 comparsa di costituzione in sede contenziosa). Anche tali esborsi sarebbero sostenuti secondo lo Y dalla nuova compagna, ma anche di tale cirC. non ha fornito alcuna prova.

Da tutto quanto indicato pare evidente che il resistente, benché per tutto il giudizio si sia dichiarato nullatenente, abbia invece una capacità economica ragguardevole e certamente ben maggiore della moglie (peraltro ora invalida), atteso che:

certamente continua a svolgere attività professionale da architetto (la stessa attività esercitata anche dalla sua nuova compagna che ha studio sia a Piacenza che a Milano) benché nulla da anni dichiara: non si spiegherebbe infatti perché, pur essendo asseritamente nullatenente e asseritamente inattivo da anni, mantenga l'iscrizione all'albo e la partita IVA e segua corsi di formazione professionale, sostenendone gli esborsi, né perché tenga aperto a Parma uno studio a suo nome per il quale paga oltretutto un canone di locazione, La giustificazione addotta dal convenuto, il quale afferma di avere in tutti questi anni tenuto aperto lo studio professionale in locazione solo per consentire alla figlia C. di andarci a studiare e un domani lavorarvi appare francamente impaludabile.

benché dichiaratamente privo di qualsivoglia entrata, il resistente ha convenuto in sede di separazione un assegno per il mantenimento delle figlie di 1.000,00 euro mensili, assegno che ha regolarmente versato fino al gennaio 2016;

dall'epoca della separazione ad oggi, oltre a sostenere l'ingente contributo spontaneamente assunto in sede di separazione per il mantenimento delle figlie, ha sostenuto anche esborsi di almeno 600,00

euro mensili per la locazione dell'appartamento ove ha formale residenza in Parma (anche se allega che la sua attività prevalente è quella di aiutare la compagna nell'allevamento dei bassotti a *** nel piacentino) e per la locazione di uno studio professionale che da circa 13 anni non utilizzerebbe più per la sua attività professionale e che utilizzerebbe solo la figlia C. per studiare;

sostiene per sua stessa allegazione (pur con l'ausilio della nonna paterna) il mantenimento integrale della figlia C. da quando si è trasferita nell'aprile 2018 presso i nonni paterni. anche con riferimento alle spese Universitarie e di soggiorno a Padova, dove la ragazza ancora studia;

partecipa mensilmente ad esposizioni cinofile in Italia e all'estero, coltivando una passione che comporta certamente notevoli costi: invero è lo stesso convenuto ad asserire che tale attività non ha un apprezzabile riscontro economico. sicché deve dedursi sia svolta dal convenuto per passatempo

allega che tutti i considerevoli esborsi che ha sostenuto in questi anni (anche per spese che sarebbero del tutto superflue ove fosse vero che non esercita più alcuna attività libero professionale) sarebbero stati resi possibili dall'utilizzo di risparmi in precedenza accantonati o dalle elargizioni della nuova compagna, circostanze di cui però non ha fornito alcun riscontro;

lo Y, che nulla ha più versato alla X dal 2016 per il mantenimento delle figlie e che nulla ha mai versato in relazione all'assegno di mantenimento della moglie posto a suo carico in via provvisoria dall'ordinanza presidenziale, ha subito il pignoramento da parte della X di somme depositato in un conto cointestato con la madre. Quest'ultima ha proposto opposizione di terzo allegando l'esclusiva titolarità delle somme pignorate. opposizione che è stata tuttavia rigettata dal Tribunale di Parma. ad ulteriore conferma della validità delle conclusioni del ctu sulla riconducibilità dei conti cointestati al convenuto e alla di lui madre al medesimo resistente

Sull'assegno di mantenimento delle figlie

Ciò premesso, occorre evidenziare che deve essere certamente revocato a decorrere dall'aprile 2018 l'assegno posto a carico del padre per il mantenimento della figlia MT. Invero, per allegazione concorde di entrambe le parti MT si è trasferita a vivere presso i nonni paterni dall'aprile 2018.

Quanto alla figlia G., il padre ha allegato che la stessa era divenuta economicamente autosufficiente già con la memoria difensiva in sede contenziosa avendo reperito un impiego come cameriera a tempo determinato presso un fast food. Dal percorso lavoratore relativo alla figlia acquisito presso il Centro per l'impiego emerge che la ragazza ha lavorato con contratto di lavoro a tempo determinato solo per 8 mensilità dal dicembre 2017 all'agosto 2018 quale cameriera e addetta alla vendita di cibi fast food, attività certamente all'epoca non coerente con il suo percorso scolastico (G. ha conseguito il diploma di liceo scientifico sportivo). Non è poi contestato quanto allegato dalla BIRATTI in ordine al fatto che in tale periodo la figlia ha percepito uno stipendio variabile da 500,00 a 700.00 euro mensili, importo idoneo a garantire l'autosufficienza economica della ragazza.

Non può dunque trovare accoglimento la domanda del padre di revoca dell'assegno a suo carico per il mantenimento della figlia R. a decorrere dalla data di introduzione del presente giudizio.

Tale domanda tuttavia deve essere accolta a decorrere dalla data di deposito della presente sentenza. Il prossimo giugno G. compirà infatti 29 anni. La ragazza ha interrotto gli studi universitari da tempo. Non può essere dunque più prorogato l'onere di mantenimento a carico del padre.

Invero, "Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni" (Cass. Sez. 1 - n. 17183 del 14/08/2020. v. anche Cass. Sez. 1 - , n. 38366 del 03/12/2021 secondo cui "Il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remunererà in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, fermi restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso").

Come già evidenziato G. ha ormai 29 anni, ha ultimato il suo percorso formativo scolastico ed è tenuta, per usare le parole della Cassazione, ad "impegnarsi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni", tanto più considerato che ha cessato gli studi universitari sicché, tenuto conto del suo diploma (liceo scientifico sportivo) non appaiono plausibili aspirazioni ad un lavoro di specifica qualificazione.

L'assegno a carico del padre per il mantenimento della figlia R. deve essere pertanto essere revocato a far data dalla pubblicazione della presente sentenza.

Sull'assegnazione della casa coniugale

Deve essere revocata l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale, atteso che deve ritenersi conseguita, per quanto sopra esposto, l'indipendenza economica della figlia convivente G.. La casa è peraltro già di proprietà esclusiva della X, che ne ha dunque la piena disponibilità

Sull'assegno divorzile

Richiamato quanto sopra in relazione allo squilibrio nelle rispettive condizioni economiche delle parti per come ricostruito dal ctu e dalle considerazioni svolte in premessa, deve esaminarsi la domanda di assegno divorzile proposta dalla X.

In merito deve anzitutto premettersi che, diversamente da quanto allegato dal convenuto, non ha rilievo il fatto che in sede di separazione consensuale la ricorrente abbia rinunciato all'assegno di mantenimento. Invero, l'assegno di separazione e l'assegno di divorzio hanno presupposti diversi: l'assegno di separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in C. di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea. dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio -ex multis, Cass., n. 12196 del 16/05/2017. Al contrario, tale parametro non rileva (più) in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970. Del resto, gli accordi in sede di separazione non possono in alcun modo vincolare la decisione del giudice del divorzio circa il regime giuridico-patrimoniale degli ex coniugi. Ed invero, la cirC. che nessuna delle parti abbia in quella sede chiesto un assegno non esclude che successivi mutamenti della situazione patrimoniale di una delle due possano giustificare la richiesta di corresponsione a carico dell'altra (Cass., n. 15064 del 09/10/2003) e tanto in considerazione della natura e funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio, così come di quelli attinenti al regime della separazione, che postulano la possibilità di modularne la misura al sopravvenire di nuovi elementi di fatto (Cass., n. 29290 del 21/10/2021; Cass., n. 19020 del 14/09/2020 e Cass., n. 3925 del 12/03/2012).

Si aggiunga, infine, che "Gli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio sono invalidi per illiceità della causa. perché stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all'art. 160 c.c. Ne consegue che di tali accordi non può tenersi conto ai fini della determinazione dell'assegno divorzile. non solo quando limitino o addirittura escludano il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto necessario a soddisfare le esigenze della vita, ma anche quando soddisfino pienamente tali esigenze. in quanto una preventiva pattuizione potrebbe influenzare il consenso al successivo divorzio." (cfr. Cass., n. 20745 del 28/06/2022 Cass., n. 2224 del 30/01/2017; Cass., n. 1810 del 18/02/2000).

Ciò premesso, deve precisarsi che nel ricorso e nei successivi atti difensivi la ricorrente, la quale ha dichiarato all'udienza presidenziale di essere in possesso della sola licenza di scuole medie, nulla ha allegato di preciso in ordine al contributo fornito alla realizzazione della vita familiare e in particolare in ordine alle aspettative professionali sacrificate, allegando solo in comparsa conclusionale di avere avuto un ruolo trainante endofamiliare. Pare tuttavia ragionevole affermare che dalle implicite allegazioni delle parti possa ritenersi comprovato un significativo contributo fornito dalla X alla conduzione della vita familiare. E' invero pacifico che la X prima della separazione esercitava attività di pensionamento di cani e allevamento di bassotti, che esercitava presso l'abitazione familiare, cirC. che le ha reso plausibilmente agevole dedicarsi in via principale alla cura dei figli, senza dimenticare la grave malattia che ha colpito il figlio primogenito deceduto a 13 anni per leucemia e alla cura del quale certamente la X si è dedicata. Sembra per altro altrettanto plausibile ritenere che tale ruolo endofamiliare sia stato trainante, tenuto conto che lo Y ha dichiarato

che prima della separazione la sua attività libero professionale, svolta certamente fuori dalle mura domestiche, era più intensa ed assorbente del periodo attuale.

In ogni caso ritiene questo Collegio che sussistano i presupposti dell'assegno in questione a prescindere dalla valutazione del contributo fornito dalla X alla vita familiare, su cui appunto, si ribadisce, non vi è stata specifica allegazione e prova e ciò in ragione della funzione assistenziale dell'assegno in questione.

Invero, come precisato da Cass. Sezione I[^]Civile con sentenza del 28 luglio 2022 n. 23583 "le Sezioni Unite del 2018, pur confermando l'abbandono del parametro del "tenore di vita" e il riparto degli oneri probatori definito nel 2017, nel senso che è il coniuge richiedente a dover provare la situazione che giustifica la corresponsione dell'assegno. hanno riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione non già soltanto assistenziale (qualora la situazione economico-patrimoniale di uno degli ex coniugi mm gli garantisca l'indipendenza economica), ma anche riequilibratrice, ovvero compensativo perequativa, ove ne sussistano i presupposti - in presenza di un significativo squilibrio delle situazioni economico patrimoniali tra gli ex coniugi. dopo il divorzio, e quantunque entrambi versino in Situazione di autosufficienza economica - per la cui verifica è stata bandita la separazione tra criteri attributivi, tali da incidere sull'an del diritto all'assegno, e criteri determinativi, da utilizzarsi solo successivamente, ai fini della fissazione del quantum: la Corte ha avuto riguardo al caso in cui l'ex coniuge richiedente, specialmente nei rapporti matrimoniali protrattisi per lungo tempo, pur trovandosi, all'esito del divorzio; in situazione di autosufficienza economica, versi rispetto all'altro in condizioni economico-patrimoniali deteriori per aver rinunciato, al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, ad occasioni in senso lato reddituali, attuali o potenziali, con sacrificio economico, a favore dell'altro coniuge, che merita un intervento, "compensativo-perequativo". L'assegno divorzile è quindi dovuto o nell'ipotesi in cui l'ex coniuge non sia economicamente autosufficiente o in quella in cui matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale divenuto ingiustificato ex post dall'uno all'altro coniuge. spostamento patrimoniale che, in tal caso, e volo in tal caso, va corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo perequativa. L'assegno di divorzio deve essere riconosciuto, non in rapporto al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata anzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge, secondo un criterio di normalità, avuto riguardo allo concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive, e inoltre, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali (che il coniuge richiedente ha l'onere di dimostrare nel giudizio), al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale (Cass. 24250/2021)."

L'assegno in esame può dunque giustificarsi in funzione esclusivamente assistenziale laddove l'ex coniuge non sia economicamente autosufficiente, come è certamente da Ce--affermarsi nell'ipotesi di specie, in cui la ricorrente ha 60 anni. è divenuta invalida (invalidità al 75%,) è affetta da patologie gravemente incidenti sulla sua autonomia e sulla vita quotidiana (ormai croniche e plausibilmente non destinate a remissione) peggiorate negli ultimi anni. curate con terapie specifiche antipsicotiche

e con l'assistenza del Centro per il Dolore, e vive con una pensione di invalidità di soli 500,00 euro mensili, somma che dovrà plausibilmente impiegare almeno in parte in spese per cure farmacologiche e sanitarie.

Le condizioni economiche del convenuto, reiteratamente e intenzionalmente occultate al fisco e a questo Tribunale, devono ritenersi per quanto esposto significativamente più elevate e tali da garantire al resistente un elevato tenore di vita, tanto da consentirgli di poter sostenere per anni esborsi solo per il mantenimento delle figlie e delle locazioni (della casa di formale residenza e dello studio professionale) di circa 1.600.00 euro mensili.

Ciò premesso, tenuto conto della lunga durata del matrimonio (31 anni - dal 1987 anno di celebrazione alla data della sentenza parziale di divorzio pronunciata nel 2018) e del fatto che con la presente sentenza viene revocata ogni contribuzione a carico del convenuto per il mantenimento delle figlie (circa 1.100 euro mensili considerata la rivalutazione monetaria) con conseguente incremento delle capacità reddituali del resistente, ma tenuto conto altresì che la ricorrente non ha esborsi per necessità abitative, si ritiene congruo, fermi restando i precedenti provvedimenti provvisori, determinare a carico dello Y un contributo di euro 500,00 mensili a titolo di assegno divorzile a decorrere, in applicazione dei principi generali, dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

Si aggiunga per completezza che non si oppone a tale conclusione l'allegata convivenza della X con un nuovo compagno, illazione del convenuto (recisamente contestata alla X), che è rimasta del tutto sfornita di ogni più precisa allegazione e di qualsivoglia prova.

Né si oppone a tale conclusione il fatto che la ricorrente sia proprietaria di alcuni terreni c della abitazione familiare. Invero i terreni, contrariamente a quanto allega il convenuto, non risultano produttivi di reddito (né vi è prova in tal senso) e in ogni caso anche riguardo ai redditi potenziali lo stesso resistente indica un plausibile canone dei terreni, ove dati in affitto, di soli 200,00 euro mensili.

A sua volta, la casa familiare di proprietà esclusiva della X, pur avendo certamente un valore economico non trascurabile, non appare sfruttabile dalla GL ricorrente se non come abitazione principale, senza potenzialità reddituali (mai invero allegate dal convenuto) e non incide pertanto sulla valutazione della impossibilità per la X di condurre con i propri mezzi un'esistenza economicamente autonoma e dignitosa.

Sulle spese di lite

Le spese di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza. La ricorrente è invero soccombente sulla domanda relativa al mantenimento delle figlie e in relazione all'importo dell'assegno divorzile.

Le spese della ctu devono essere poste integralmente a carico del convenuto, atteso che la necessità dell'accertamento peritale è stato determinato dalla assoluta infedeltà fiscale e dall'intenzionale occultamento del resistente dei propri redditi al fisco e a questo Tribunale

PQM

Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa promossa da X nei confronti di Y , iscritta al n. 3220 del Ruolo Generale dell'anno 2017, ogni altra domanda, istanza, eccezione rigettata, così provvede:

REVOCA a decorrere dall'aprile 2018 l'assegno previsto a carico del padre per il mantenimento della figlia MT

REVOCA a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza l'assegno previsto a carico del padre per il mantenimento della figlia G.

Fermi restando i provvedimenti provvisori assunti sul punto in corso di causa. DICHIARA tenuto Y con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della presente sentenza alla corresponsione entro il giorno 20 di ogni mese in favore di X , a titolo di assegno divorzile, della somma di euro 500,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT

DISPONE l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite

PONE definitivamente a carico del convenuto le spese di etti liquidate in corso di causa in favore del ctu dott. ...

DISPONE a cura della Cancelleria la trasmissione degli atti del presente procedimento alla Procura della Repubblica in sede e la trasmissione alla Agenzia delle Entrate della presente sentenza per le determinazioni di competenza in merito agli illeciti tributari ravvisabili a carico di Y in relazione a quanto evidenziato a pag. 9 e 12 della presente sentenza

Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 11 Gennaio 2023

Il Presidente Rel.

Dott.ssa Angela CHIARI